

# REPUBBLICA ITALIANA

Pubblicato il 07/08/2020

**N. REG.PROV.COLL.**

**N. REG.RIC.**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 325 del 2020, proposto da Associazione Lega per L'Abolizione della Caccia (Lac) Onlus, Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) Onlus, Associazione Wwf Italia Onlus, Associazione Lav Lega Anti Vivisezione, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avvocato Claudio Linzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli, Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, non costituita in giudizio;

***e con l'intervento di***

Federcaccia della Regione Liguria, Annu Associazione dei Migratoristi Italiani per la Conservazione dell'Ambiente Naturale Sede Regionale della Liguria, Arcicaccia Liguria, Associazione Nazionale Libera Caccia A.N.L.C. Sede Regionale della Liguria, Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro Liguria, in persona del legale rappresentante, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Balletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,***

della deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 372 del 30.04.2020, di approvazione del "Calendario venatorio regionale stagione 2020/21 - Art. 34, c. 4, L.R. 29/1994"

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Liguria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2020 il dott. Alessandro Enrico Basilico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con deliberazione n. 372 del 30.04.2020, la Giunta della Regione Liguria ha approvato il calendario venatorio regionale per la stagione

2020/2021, ai sensi dell'art. 34, co. 4, della l.r. n. 29 del 1994.

2. Con ricorso notificato il 17.06.2020 e depositato lo stesso giorno, le associazioni ambientaliste indicate in epigrafe hanno impugnato la delibera, chiedendo anche la concessione della tutela cautelare.

3. Con atto notificato il 09.07.2020 e depositato lo stesso giorno, le associazioni venatorie indicate in epigrafe hanno proposto intervento nel giudizio, opponendosi all'accoglimento del ricorso.

4. All'esito della camera di consiglio del 22.07.2020, il Collegio ha depositato l'ordinanza n. 218 del 2020, con cui ha disposto degli incumbenti istruttori e rinviato la decisione sulla domanda cautelare.

5. All'esito della camera di consiglio del 05.08.2020, il giudizio può essere deciso con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge.

6. Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti deducono illegittimità per omessa valutazione di incidenza e violazione dell'art. 5 del DPR 357 del 1997, censurando l'intero calendario per un supposto vizio di natura procedurale, consistente nel fatto che questo non sia stato preceduto dalla valutazione d'incidenza ambientale (VINCA), come previsto dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 28.11.2019.

6.1. Per comprendere la censura, pare opportuno ricordare che la valutazione d'incidenza è *«il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso»* (art. 5, co. b-ter, d.lgs. n. 152 del 2006).

Essa viene prevista in ottemperanza all'art. 6 della direttiva n. 1992/43/CE, par. 2 e 3, i quali hanno obbligato gli Stati membri ad adottare le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie, nelle zone speciali di conservazione, a tal fine sottoponendo ogni piano o progetto che possa avere incidenze significative sul sito a una valutazione della relativa incidenza.

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno con il regolamento di cui al DPR n. 357 del 1997, il cui art. 5 stabilisce che i proponenti di piani territoriali, compresi i piani faunistico-venatori, predispongano uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito e che, analogamente, anche i proponenti di interventi che possono avere incidenze significative sul sito stesso debbano presentare uno studio volto a valutare i principali effetti che tali interventi possono avere sul sito, ai fini della valutazione di incidenza.

6.2. Quale atto d'indirizzo finalizzato a un'attuazione corretta e unitaria della direttiva –nonché a scongiurare delle inosservanze che possano determinare responsabilità dell'Italia a livello sovranazionale – il 28.11.2019 è stata raggiunta un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Governo ai sensi dell'art. 8, co. 6, del d.lgs. n. 131 del 2003, con cui sono state adottate delle Linee guida nazionali per la valutazione d'incidenza, pubblicate in G.U. n. 303 del 28.12.2019.

Nelle Linee guida si è previsto che la procedura di VINCA si applichi a tutti i piani, programmi, progetti, interventi e attività la cui attuazione potrebbe generare incidenze significative sui siti "Natura 2000", anche se non direttamente connessi alla relativa gestione, compresi i calendari venatori (p. 34).

6.3. Il Collegio ritiene di aderire all'orientamento secondo cui l'intesa, in quanto concretizza un accordo tra gli Enti partecipanti alla Conferenza, costituisce un atto cui *«non può essere disconosciuta una certa forza vincolante tra gli stessi»* e che, a prescindere dal suo recepimento, *«assume la valenza di norma di indirizzo»* per la loro azione, *«costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia»* (TAR Lazio, Roma, sent. n. 1460 del 2019).

Benché espresso in relazione a un'intesa raggiunta in Conferenza Unificata e in riferimento all'attività amministrativa degli Enti locali, il principio si attaglia anche alle intese stipulate in sede di Conferenza Stato-Regioni, venendo in rilievo in entrambi i casi il principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., in forza del quale gli Enti partecipanti si accordano per un esercizio condiviso e coordinato delle rispettive funzioni.

Invero, esso vale a maggior ragione con riferimento alle intese stipulate ai sensi dell'art. 8, co. 6, della legge n. 131 del 2003, che rappresentano uno strumento per il perseguimento di politiche uniformi sull'intero territorio nazionale (mediante l'armonizzazione delle legislazioni ovvero il coordinamento delle rispettive azioni amministrative), di natura consensuale e alternativo all'esercizio dei poteri sostitutivi e d'indirizzo e coordinamento del Governo, per il raggiungimento delle quali il consenso delle Regioni – di ciascuna singola Regione – è imprescindibile.

La stessa Corte costituzionale, del resto, ha precisato che *«le intese in sede di Conferenza Stato-Regioni rappresentano la via maestra per conciliare esigenze unitarie e governo autonomo del territorio. Ne deriva che il principio di leale collaborazione che si realizza mediante tali accordi, anche in una accezione minimale, impone alle parti che sottoscrivono un accordo ufficiale in una sede istituzionale*

*di tener fede ad un impegno assunto»* (sent. n. 58 del 2007, riferita specificamente a un'intesa stipulata ai sensi dell'art. 8, co. 6 della legge n. 131 del 2003).

Nel caso di specie, quindi, dall'intesa raggiunta il 28.11.2019 deriva per la Regione il vincolo giuridico – peraltro, liberamente assunto – a sottoporre alla VINCA anche i calendari venatori; tale obbligo, essendo di per sé chiaro, preciso e non condizionato ad atti di recepimento, ben può essere invocato e assunto quale parametro di legittimità di singoli atti e provvedimenti amministrativi.

6.4. Per escludere in concreto l'obbligo della VINCA, la Regione resistente e l'associazione venatoria interveniente si sono richiamate alla comunicazione con cui, a seguito della pubblicazione delle Linee guida, il Ministero dell'ambiente ha pubblicato alcuni indirizzi operativi (nota prot. 13415 del 25.02.2020, doc. 20 della Regione).

Con essa, l'Amministrazione statale ha specificato che *«nei casi in cui i calendari venatori e i regolamenti ittici siano stati già esaminati e considerati nell'elaborazione dei rispettivi Piano sovraordinati, assoggettati a procedura integrata VAS-VINCA, e non ci siano evidenti margini di discrezionalità nella possibilità di elaborazione dei rispettivi strumenti attuativi (calendari venatori e regolamenti ittici), anche al fine di non incorrere in duplicazione della procedura, questi non dovranno essere nuovamente assoggettati a VINCA»*. Infatti, è proprio nell'ambito della VAS, in cui la VINCA è integrata, *«che dovranno essere fornite le indicazioni atte a garantire la compatibilità degli strumenti ad essi subordinati con la conservazione e gestione della rete Natura 2000, in considerazione degli obiettivi e delle misure sito specifiche adottate»*.

L'interpretazione seguita dal Ministero merita di essere condivisa, perché, da un lato, risulta coerente con l'art. 6, co. 1, lett. b), del

d.lgs. n. 163 del 2006 – secondo cui la VAS viene effettuata per tutti i piani e i programmi per i quali si ritiene necessaria la VINCA – e, dall'altro, con il più generale divieto di aggravamento del procedimento di cui all'art. 1, co. 2, della legge n. 241 del 1990, che rende superfluo valutare l'impatto dell'attività venatoria sui siti della rete "Natura 2000" in sede di approvazione dei calendari venatori ove esso sia già stato valutato in sede di pianificazione territoriale.

Tuttavia, nel caso della Regione Liguria, l'istruttoria svolta in esecuzione dell'ordinanza n. 218 del 2020 ha portato ad appurare, in primo luogo, che, al momento dell'approvazione degli atti impugnati, la pianificazione faunistico-venatoria era ancora rappresentata dai piani provinciali, i quali sono tuttora vigenti; e, in secondo luogo, che il piano della Provincia della Spezia non è stato preceduto da VAS integrata con la VINCA, ancorché in questo territorio siano presenti delle zone speciali di conservazione (si v., riassuntivamente, la Relazione depositata dalla Regione il 28.07.2020), le quali sono tutelate anche mediante la valutazione d'incidenza, secondo quanto stabilisce l'art. 5 del DPR n. 357 del 1997.

6.5. Né può assumere rilievo il fatto – allegato dalla Regione, ma contestato dalle ricorrenti – che in Liguria tutta la rete "Natura 2000" sia dotata di misure di conservazione sito-specifiche.

La circostanza è invocata dalla resistente sempre alla luce della citata nota del MATTM contenente indirizzi operativi relativi alle Linee guida nazionali per la VINCA, secondo cui *«qualora invece i calendari venatori ed i regolamenti ittici discendano da strumenti pianificatori non assoggettati a procedura integrata VAS-VINCA e/o in assenza di obiettivi e misure di conservazione sito specifiche che forniscono indicazioni al riguardo della loro coerenza con le finalità di conservazione dei siti Natura 2000, risulta necessario provvedere*

*ad una verifica del contenuto degli stessi, coerentemente a quanto previsto dall'art. 6.3 della Direttiva Habitat».*

Secondo la resistente e l'associazione venatoria interveniente, laddove siano già previste misure di conservazione sito-specifiche, non sarebbe necessario sottoporre il calendario venatorio alla VINCA.

La tesi non può essere condivisa perché, come emerge dall'art. 6 della direttiva n. 1992/42/CE, l'adozione delle misure conservative (di cui al co. 2) e la valutazione d'incidenza (di cui al co. 3) si pongono su piani e perseguono finalità differenti: le prime si concentrano sul sito e sono volte a mantenere o ripristinare in uno stato soddisfacente gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche che lo caratterizzano, a prescindere dalle singole attività che potrebbero interessarlo; la valutazione invece si concentra su specifiche attività al fine di apprezzare l'incidenza che potrebbero avere sul sito stesso, nonostante le misure di conservazione in essere, per verificare se e a quali condizioni esse siano realizzabili.

Su questa base, la Corte di giustizia ha affermato che *«l'art. 6, n. 3, della direttiva habitat istituisce un procedimento diretto a garantire, mediante un controllo previo, che un piano o un progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito interessato, ma idoneo ad avere incidenze significative sullo stesso può essere autorizzato solo se non pregiudicherà l'integrità di tale sito, mentre l'art. 6, n. 2, della detta direttiva stabilisce un obbligo di protezione generale consistente nell'evitare deterioramenti nonché perturbazioni che potrebbero avere effetti significativi rispetto agli obiettivi della direttiva e non può essere applicato contemporaneamente al n. 3 del medesimo articolo»* (sent. Landelijke del 07.11.2004, causa C-127/02).



La stessa comunicazione del MATTM può essere letta in un senso differente da quello considerato dalla resistente e dall'interveniente: a ben vedere, infatti, la congiunzione «e/o», che lega le due situazioni ipotizzate dal Ministero, è disgiuntiva, con la conseguenza che, secondo la prospettiva dell'Amministrazione centrale, il calendario venatorio dovrebbe essere assoggettato a VINCA sia nel caso in cui non vi sia già stato sottoposto il piano faunistico (a prescindere dalla previsione di misure di conservazione sito specifiche), sia nel caso in cui l'atto di pianificazione sia stato preceduto da valutazione d'incidenza ma non siano previste misure di conservazione specifiche per i siti della rete "Natura 2000" (oltre che, naturalmente, laddove si verificano contemporaneamente entrambe queste ipotesi).

Pertanto, si deve ritenere che, in forza del vincolo discendente dall'intesa del 28.11.2019, i calendari venatori debbano essere sottoposti a VINCA laddove l'incidenza della caccia sui siti della rete "Natura 2000" non sia stata già considerata in sede di pianificazione territoriale, con la conseguenza che l'atto impugnato, che non lo è stato, è integralmente illegittimo e meritevole di annullamento nel suo complesso.

7. Sebbene l'accoglimento del primo motivo di ricorso comporti l'annullamento dell'intero calendario venatorio, a causa del vizio procedurale riscontrato, è comunque necessario esaminare anche le altre censure, nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e in ragione dell'effetto conformativo della pronuncia, idonea a orientare il futuro esercizio del potere amministrativo in relazione sia ai vizi che riscontri sussistenti, sia a quelli che consideri infondati (sul punto si v. Cons. St., Ad. Plen., sent. n. 5 del 2015).

8. Con i motivi di ricorso dal secondo al nono, le ricorrenti contestano alla Regione di essersi discostata dal parere dell'ISPRA

senza un'adeguata istruttoria e una congrua motivazione.

Non pare dunque superfluo ricordare che il calendario venatorio deve essere adottato sentito l'ISPRA (art. 18, co. 4, della legge n. 157 del 1992 e art. 34, co. 4, della l.r. n. 29 del 1994), il quale, operando come Ente di consulenza tecnico-scientifica della Regione chiamato a verificare la compatibilità tra le previsioni del calendario e le esigenze di tutela della fauna selvatica, esprime un parere obbligatorio, ma non vincolante, dal quale l'Amministrazione regionale può discostarsi, purché fornisca congrua e adeguata motivazione delle scelte difformi operate (il principio è pacifico in giurisprudenza; con specifico riferimento ai precedenti di questa Sezione, si v. la sent. n. 772 del 2014).

In particolare, la valutazione tecnica formulata dall'ISPRA può essere superata in presenza di dati univoci, specifici e aggiornati che la smentiscano; al contrario, laddove la Regione non disponga di dati con simili caratteristiche, deve ritenersi prevalente il giudizio dell'organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza appositamente istituito con legge per censire la fauna selvatica e studiarne lo stato e l'evoluzione (art. 7 della legge n. 157 del 1992); infine, occorre ricordare che, in mancanza di certezza scientifica, l'attività di programmazione, regolatoria e amministrativa deve ispirarsi al principio di precauzione, il quale può giustificare l'adozione di misure di protezione – in questo caso, dell'ambiente – anche laddove permangano incertezze scientifiche sull'esistenza o la portata dei rischi (in questi termini, si v. Corte giust., sent. 09.06.2016, cause riunite C-78/16 e C-79/16).

Alla luce di questo criterio di giudizio, possono dunque essere scrutinati i singoli motivi di ricorso.

9. In particolare, con il secondo motivo, si censura l'art. 1, co. 1, lett.

A), pt. 2 del calendario, deducendo: violazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990 per difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del principio di precauzione.

Con esso, si contesta la previsione di due giornate aggiuntive per la caccia alla cesena, in contrasto con il parere dell'ISPRA e senza aver acquisito dati precisi sull'entità dei prelievi di questa specie durante le giornate aggiuntive delle ultime due stagioni venatorie.

Il motivo è fondato.

Nel discostarsi dal parere dell'ISRA – il quale aveva suggerito di concedere una sola giornata di caccia aggiuntiva a settimana, al fine di alleggerire la pressione venatoria su questa specie – la Regione si è richiamata al Report preliminare elaborato dal Centro studi Bionaturalistici-CESBIN, contenente un'analisi dei capi abbattuti in Liguria durante le giornate aggiuntive.

Tuttavia, benché elaborato nel marzo 2019, il rapporto prende in considerazione i dati di carniere delle stagioni venatorie dal 2011/2012 al 2016/2017: le informazioni su cui la Regione si è basata risalgono dunque a quattro stagioni venatorie or sono e non risultano dunque sufficientemente aggiornati da rappresentare un supporto idoneo a superare il parere dell'ISPRA, anche tenuto conto del principio di precauzione di cui all'art. 191 del TFUE (già art. 174 del TCE) e all'art. 301 del d.lgs. 162 del 2006, che subordina l'esercizio della caccia alla conservazione delle specie faunistiche.

Non conducono a una differente valutazione le considerazioni espresse dall'Università di Genova nella nota prot. 25264 del 13.05.2020, le quali costituiscono una "lettura", pur qualificata, dei dati contenuti nel Report del CESBIN che, come detto, si fermano alla stagione 2016/2017.

Da questo punto di vista, non è superfluo osservare che con riferimento ai calendari per le ultime due stagioni venatorie, questo TAR aveva ritenuto che *«pur a fronte della riduzione del carniere previsto in favore della cesena, la previsione di due giornate aggiuntive di caccia per tale specie non integri misura idonea a garantire un'adeguata tutela di tale categoria di avifauna»* (così la sent. n. 780 del 2019, relativa al calendario 2019/2020; negli stessi termini, si v. la sent. n. 769 del 2018, con riguardo al calendario 2018/2019).

Pertanto, a fronte dell'immutata esigenza di tutela di questa specie, la Regione non ha acquisito e fornito dati aggiornati che consentissero di superare i rilievi espressi nel parere dell'ISPRA.

Il motivo deve dunque essere accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarata l'illegittimità dell'art. 1, co. 1, lett. A), pt. 2 del calendario venatorio per la stagione 2020/2021, nella parte in cui prevede che la caccia alla cesena sia consentita per due giornate settimanali aggiuntive, invece che per una giornata settimanale aggiuntiva.

10. Con il terzo motivo di ricorso, le associazioni ambientaliste censurano l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 9, deducendo: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del principio di precauzione.

Con esso, si contesta alla Regione di non aver previsto di chiudere al 20.01.2021 il periodo di caccia al tordo bottaccio, in contrasto con il parere dell'ISPRA e nonostante l'aumento dei capi abbattuti nella stagione 2016/2017 rispetto a quella precedente.

Il motivo è fondato.

Non è superfluo ricordare che l'art. 18, co. 1-bis, lett. b), della legge n. 157 del 1992, inserito dall'art. 42 della legge n. 96 del 2010 (legge

comunitaria 2009), vieta l'esercizio venatorio, per ogni singola specie, *«durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli»*.

Con riferimento al tordo bottaccio, l'ISPRA ha suggerito quale data di chiusura della caccia il 20 gennaio 2021, sul presupposto che la migrazione prenuziale di questi uccelli inizi nella terza decade di gennaio (discostandosi peraltro dal documento "Key concepts", che a tal proposito individuava un periodo anteriore, corrispondente alla seconda decade di gennaio).

Il dato è coerente con la relazione finale degli studi sull'avifauna d'interesse venatorio-piano delle attività 2017/2018, elaborata nel luglio 2019 dal CESBIN su commissione della Regione (doc. 8 dell'Amministrazione), nella quale si attesta che le presenze riscontrate nei siti selezionati in quanto interessati da movimenti migratori, *«hanno evidenziato in quest'ultima così come nelle precedenti indagini, aumenti a partire dalla III decade di gennaio e presenze assai scarse nei mesi di dicembre e nelle prime due decadi di gennaio. I numeri osservati nei siti trofici, si uniformano al periodo in cui si colloca l'aumento riscontrato nei siti migratori: la III decade di gennaio, innalzandosi notevolmente fino ai massimi del periodo in cui vi è stato censito un numero maggiore di tordi, la III decade di febbraio»* (il rilievo pare confermato anche dalla relazione preliminare del febbraio 2020, doc. 9 della Regione, nella quale, sia pure *«in attesa del termine dei monitoraggi»* è stato riscontrato *«un andamento analogo, seppur meno accentuato, a quello delle ultime quattro annualità, con un primo massimo di Dicembre (2019 12 III), un successivo flesso nelle prime decadi di Gennaio ed un cenno ad un nuovo incremento nella III decade dello stesso mese (2020 01 III)»*).

Tanto le valutazioni dell'ISPRA, quanto lo studio del CESBIN

individuano dunque l'inizio della migrazione pre-nuziale a partire dalla III decade di gennaio e le altre fonti richiamate dalla Regione nella propria deliberazione non consentono di superare questo rilievo: non lo studio sui tesserini venatori predisposto dall'Università di Genova (il quale, oltre a risalire al 2013, ha a oggetto le catture e non può di per sé smentire lo studio del CESBIN, che è specificamente dedicato alle migrazioni), né le proposte di modifica dei "*Key concepts*" (in quanto non ancora approvate), né le pubblicazioni scientifiche citate in motivazione (in quanto non riguardanti specificamente la Liguria).

Pertanto, è illegittimo anche l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 9, del calendario venatorio per la stagione 2020/2021, nella parte in cui prevede la chiusura della caccia al tordo bottaccio al 31.01.2021, invece che al 20.01.2021.

11. Con il quarto motivo di ricorso, viene censurato l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 10, deducendo: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del principio di precauzione.

Con esso, si contesta alla Regione di non aver previsto di chiudere al 20.01.2021 il periodo di caccia al tordo sassello, in contrasto con il parere dell'ISPRA e nonostante la progressiva diminuzione dei capi abbattuti nelle ultime stagioni di caccia.

Il motivo è fondato.

Per il tordo sassello, il parere dell'ISPRA, in coerenza con il documento "*Key concepts*", individua la III decade di gennaio come periodo iniziale della migrazione pre-nuziale.

La Regione non ha acquisito né fornito elementi che consentissero di superare questo rilievo: a tal fine, non possono essere utilmente invocati né lo studio sui prelievi di avifauna (in quanto risalente al

2013 e non specificamente dedicato alle migrazioni), né le proposte di revisione dei "*Key concepts*" (in quanto non ancora approvate), né le altre fonti bibliografiche citate (le quali risultano tutte risalenti nel tempo, essendo la più recente del 2001).

È pertanto illegittimo anche l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 10, del calendario venatorio per la stagione 2020/2021, nella parte in cui prevede la chiusura della caccia al tordo sassello al 31.01.2021, invece che al 20.01.2021.

12. Con il quinto motivo, si censura l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 11, deducendo: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione del principio di precauzione.

Con esso, si contesta alla Regione di non aver previsto di chiudere al 20.01.2021 il periodo di caccia alla cesena, sul presupposto di un livello costante dell'indice di prelievo nelle tre decadi di gennaio, ma senza tener conto dei dati relativi al mese di dicembre, che dimostrerebbero un inizio dei movimenti migratori già nella seconda decade di questo mese.

Anche in questo caso, il parere dell'ISPRA, in coerenza con il documento "*Key concepts*", individua la III decade di gennaio come periodo iniziale della migrazione pre-nuziale e, come per il tordo sassello, la Regione non ha acquisito né fornito elementi univoci, specifici e aggiornati che consentano di superare questo rilievo.

È pertanto illegittimo anche l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 11, del calendario venatorio per la stagione 2020/2021, nella parte in cui prevede la chiusura della caccia alla cesena al 31.01.2021, invece che al 20.01.2021.

13. Con il sesto motivo, viene censurato l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 14 del calendario, deducendo: eccesso di potere per difetto di

istruttoria e di motivazione, nonché violazione del principio di precauzione.

Con esso, si contesta alla Regione di non aver previsto di chiudere al 20.01.2021 il periodo di caccia per la pavoncella e il moriglione, in contrasto con il parere dell'ISPRA. Si fa altresì presente che, con nota del 28.05.2020 prot. 39696, lo stesso Ministero dell'Ambiente ha chiesto di sospendere la caccia a queste due specie, dato il loro stato di conservazione precario.

Il motivo è fondato.

Nel proprio parere, l'ISPRA ha invitato a chiudere la stagione venatoria per la pavoncella e il moriglione in considerazione dello stato di conservazione sfavorevole di queste specie, che di recente sono state ricomprese nell'ambito di applicazione dell'accordo AEWA sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia.

Che queste due specie siano meritevoli di protezione è stato confermato – successivamente all'adozione del calendario venatorio – dalla nota n. 39696 del 28.05.2020 del Ministero dell'ambiente (doc. 12 della Regione), la quale ha addirittura invitato le Regioni a sospenderne il prelievo venatorio, al fine di assicurare un'inversione della tendenza al declino di questi volatili.

La Regione, nella motivazione della deliberazione, non ha fornito dati che smentissero la qualificazione della pavoncella e del moriglione quali specie in declino: a tal fine, non possono essere utilmente invocati né lo studio sui prelievi di avifauna (in quanto risalente al 2013 e non avente a oggetto il censimento degli uccelli), né le considerazioni sul periodo di migrazione pre-nuziale (in quanto, in questo caso, la questione rilevante attiene allo stato di conservazione e non al rispetto delle fasi della riproduzione), né i



dati sul censimento degli uccelli acquatici in Italia, che risalgono al 2015.

In questo contesto, non solo questo TAR deve rinnovare l'invito, già rivolto all'Amministrazione nel 2019, affinché questa «*si conformi nell'immediato alle prescrizioni statali ordinando il divieto di prelievo venatorio delle specie moriglione e pavoncella*», ma, con riferimento all'oggetto di questo giudizio quale delimitato dalla domanda proposta con il ricorso introduttivo, non può che ritenere illegittimo l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 14 del calendario venatorio per la stagione 2020/2021 nella parte in cui prevede la chiusura della caccia alla pavoncella e al moriglione fino al 31.01.2021, invece che fino al 20.01.2021.

14. Con il settimo motivo di ricorso si censura l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 13 e 15 del calendario venatorio, deducendo: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà nonché violazione del principio di precauzione.

Con esso, si contesta alla Regione di non aver previsto di chiudere al 20.01.2021, come invece suggerito dall'ISRPA, il periodo di caccia per una serie di specie (canapiglia, folaga, alzavola, fischione, codone, frullino, porciglione, beccaccino, mestolone, marzaiola, gallinella d'acqua, germano reale).

Sul punto, il parere dell'ISPRA ha invitato a una chiusura anticipata al fine di evitare rischi di confusione o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, le quali frequentano anch'esse le zone umide.

La Regione non ha fornito elementi idonei a rassicurare rispetto al denunciato rischio di disturbo.

In questo contesto, la chiusura della stagione venatoria in un'unica

data per tutte le specie che frequentano le zone umide – in modo da evitare rischi di confusione e perturbazione per quelle, tra di esse, che inizino la migrazione pre-nuziale – corrisponde al principio di precauzione (in questi termini, si v. la sent. n. 780 del 2019 di questa Sezione).

È pertanto illegittimo l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 13 e 15 del calendario venatorio per la stagione 2020/2021 nella parte in cui prevede la chiusura della caccia per il 31.01.2021, invece che per il 20.01.2021, per le seguenti specie: canapiglia, folaga, alzavola, fischione, codone, frullino, porciglione, beccaccino, mestolone, marzaiola, gallinella d'acqua, germano reale.

15. Con l'ottavo motivo di ricorso si censura l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 16 del calendario, deducendo: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà nonché violazione del principio di precauzione.

Con esso, si contesta alla Regione di non aver sospeso il prelievo per la moretta, come suggerito dall'ISPRA anche in ragione del rischio di confusione con la moretta tabaccata, che versa in un cattivo stato di conservazione.

Il motivo è infondato.

In questo caso, l'Amministrazione ha richiamato dati più aggiornati – in quanto risalenti al 2019, a differenza di quelli utilizzati dall'ISPRA e relativi al 2017 – e di per sé non contestati dalle associazioni ricorrenti, i quali attestano che sia la moretta, sia la moretta tabaccata non versano in un cattivo stato di conservazione, essendo classificate come "*least concern*" in Europa, dunque al di fuori delle categorie a rischio, e rientrando tra le specie cacciabili anche ai sensi dell'accordo AEWA.

La Regione ha quindi esposto dati univoci, specifici e aggiornati idonei a smentire la valutazione tecnica formulata dall'ISPRA, consentendo di discostarsi dal relativo parere, con la conseguenza che la censura mossa dalle ricorrenti merita di essere respinta.

16. Con il nono motivo di ricorso, viene censurato l'art. 1, co. 1, lett. A), pt. 2, deducendo: eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché per irragionevolezza e violazione del principio di precauzione.

Con esso, si contesta la previsione di due giornate aggiuntive per la caccia al colombaccio, al merlo, al tordo bottaccio e alla cesena, in contrasto con il parere dell'ISPRA e senza aver acquisito i dati degli abbattimenti effettuati nelle giornate aggiuntive nelle ultime due annate venatorie e nonostante i dati delle stagioni più risalenti nel tempo dimostrino una sensibile incidenza del prelievo durante le giornate aggiuntive.

Il motivo è fondato.

Nel discostarsi dal parere dell'ISRA – il quale aveva suggerito di concedere una sola giornata di caccia aggiuntiva a settimana, al fine di alleggerire la pressione venatoria su queste specie – la Regione si è richiamata al Report preliminare elaborato dal Centro studi Bionaturalistici-CESBIN, contenente un'analisi dei capi abbattuti in Liguria durante le giornate aggiuntive.

Tuttavia, come già osservato in relazione al secondo motivo di ricorso, il rapporto prende in considerazione dati non aggiornati, perché risalenti, nei casi più recenti, al 2016/2017.

Tale circostanza induce a superare la posizione assunta da questo TAR nelle sentenze n. 780 del 2019 e n. 769 del 2018, in quanto i dati, rimasti i medesimi, se all'epoca di quei giudizi erano aggiornati,

ora non possono più essere considerati tali.

Pertanto, a fronte dell'immutata esigenza di tutela di queste specie, la Regione non ha acquisito e fornito dati attendibili che consentissero di superare i rilievi espressi nel parere dell'ISPRA.

È pertanto illegittimo l'art. 1, co. 1, lett. A), pt. 2 del calendario venatorio per la stagione 2020/2021, nella parte in cui prevede che la caccia al colombaccio, al merlo, al tordo bottaccio e alla cesena sia consentita per due giornate settimanali aggiuntive, invece che per una giornata settimanale aggiuntiva.

17. Con il decimo motivo di ricorso, si deduce: violazione dell'art. 18, co. 2, della legge n. 157 del 1992.

Con esso, si contesta la previsione secondo cui il prelievo del cinghiale è consentito *«nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalla Regione e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti, nel seguente periodo: 4 ottobre – 3 gennaio»*.

Secondo la ricorrente, il riferimento alle *«vigenti disposizioni»* potrebbe riguardare l'art. 35, co. 2, della l.r. n. 29 del 1994 (secondo cui *«il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio»*), alla luce del quale, nel 2019, la Regione aveva consentito di proseguire la caccia anche a gennaio in quanto non era stato raggiunto il contingente prefissato di capi da abbattere (nonostante la legge statale preveda comunque un limite massimo di tre mesi).

La parte attrice eccepisce inoltre l'incostituzionalità dell'art. 35, co. 2, della l.r. n. 29 del 1994 per contrasto con la legge quadro statale n. 157 del 1992

Il motivo è infondato.

Il calendario approvato dalla Regione è chiaro nel prevedere, per la caccia al cinghiale, l'apertura della stagione per il 04.10.2020 e la sua chiusura per il 03.01.2021: si tratta di un periodo di tre mesi che risulta coerente con l'art. 18, co. 2, della legge n. 157 del 1992, come peraltro attestato anche dall'ISPRA nell'integrazione al parere resa con nota n 13462 del 23.03.2020 (doc. 4 della Regione).

Sotto altro profilo, il tenore dell'atto è inequivoco nel prevedere l'«*esaurimento dei contingenti di abbattimento stabiliti*» e il periodo dal 4 ottobre al 3 gennaio quali limiti cumulativi – e non alternativi – per il prelievo venatorio del cinghiale.

Ne consegue che, per estendere ulteriormente la caccia a questa specie, la Regione dovrà adottare un nuovo e specifico provvedimento, che le associazioni ambientaliste avranno l'onere d'impugnare separatamente, ove lo ritengano lesivo degli interessi da queste tutelati.

Per tale ragione, l'eccezione d'incostituzionalità dell'art. 35, co. 2, della l.r. n. 29 del 1994 è irrilevante ai fini della decisione sul motivo di ricorso, il quale è meritevole di rigetto.

18. Con l'undicesimo motivo di ricorso, si censura l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 8, deducendo: violazione dell'art. 18, co. 1, lett. b), della legge n. 157 del 1992, difetto d'istruttoria e di motivazione, nonché violazione del principio di precauzione.

Con esso, si contesta di aver previsto la chiusura della caccia al colombaccio per il 10.02.2021, invece della data del 31.01.2021 indicata dal parere dell'ISPRA (che avrebbe carattere vincolante ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. b), della legge n. 157 del 1992).

Il motivo è fondato.

A differenza che per gli altri aspetti disciplinati dal calendario venatorio – per i quali, come detto, il parere dell'ISPRA è obbligatorio, ma non vincolante – con riferimento alla possibilità di posticipare il termine di chiusura della caccia in relazione a determinate specie, sia la normativa regionale (art. 34, co. 1-bis, della l.r. n. 29 del 1994), sia quella statale (art. 18, co. 2, della legge n. 157 del 1992), prevedono che l'Amministrazione «*deve uniformarsi*» alle indicazioni dell'organo tecnico, a prescindere da eventuali ragioni di dissenso.

Nel caso di specie, l'ISPRA ha ritenuto idonea «*un'apertura generale della caccia programmata a tutte le specie ornitiche e di piccola selvaggina*» e a tale indicazione la Regione «*deve uniformarsi*».

È quindi illegittimo l'art. 1, co. 1, lett. b), pt. 8, del calendario venatorio per la stagione 2020/2021, nella parte in cui prevede, quale data di chiusura della caccia al colombaccio, il 10.02.2021, invece del 31.01.2021.

19. Con il dodicesimo motivo di ricorso, si censura l'art. 1, co. 1, lett. D), del calendario, deducendo: violazione dell'art. 34, co. 5, della l.r. n. 29 del 1994.

Con esso, si lamenta la mancata indicazione dell'ora legale di inizio e di termine della caccia di selezione per una serie di specie di ungulati (camoscio, capriolo, daino e cinghiale), nelle giornate ricomprese tra la terza domenica di settembre e il 10 febbraio.

Il motivo è infondato.

Sebbene l'art. 34, co. 5, lett. d), della l.r. n. 29 del 1994 preveda che nel calendario venatorio sia indicata «*l'ora legale di inizio e di*

*termine della giornata di caccia», il successivo co. 7-bis prevede che «la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto» e che «la caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto» (negli stessi termini è l'art. 18, co. 7, della legge n. 157 del 1992).*

La mancata indicazione espressa degli orari in cui è consentita la caccia di selezione agli ungulati nel calendario venatorio non comporta quindi, come sostengono le ricorrenti, l'illegittimità dell'atto, quanto piuttosto la diretta applicabilità dei limiti già compiutamente definiti delle leggi statale e regionale, cui peraltro rinvia, *«per tutto quanto non indicato»*, lo stesso provvedimento impugnato.

20. In conclusione, l'accoglimento del primo motivo (omessa valutazione d'incidenza ambientale del calendario venatorio, come previsto dall'intesa del 28.11.2019) comporta l'annullamento del provvedimento impugnato nel suo complesso.

Nel rispetto del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e in ragione dell'effetto conformativo della pronuncia, si precisa che sono fondati anche il secondo motivo (due giornate aggiuntive, invece che una, per la caccia alla cesena), i motivi dal terzo al settimo (chiusura al 31.01.2021, invece che al 20.01.2021, della caccia al tordo bottaccio, al tordo sassello, alla cesena, alla pavoncella, al moriglione, agli uccelli che frequentano le zone umide), nonché il nono (due giornate aggiuntive, invece che una, per la caccia a colombaccio, merlo, tordo bottaccio e cesena) e l'undicesimo motivo (chiusura al 10.02.2021, invece che al 31.01.2021, della caccia al colombaccio) e, per l'effetto, sono illegittime le parti del calendario venatorio con essi censurate, come sopra meglio specificato.

Sono invece meritevoli di rigetto l'ottavo (omessa sospensione del prelievo della moretta), il decimo (definizione del periodo di caccia al cinghiale) e il dodicesimo motivo (omessa indicazione degli orari della caccia di selezione agli ungulati).

21. Le assolute novità e complessità della questione relativa agli effetti dell'intesa del 28.11.2019, come proposta dalla parte ricorrente, e la parziale reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- accoglie il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, il nono e l'undicesimo motivo di ricorso;
- respinge l'ottavo, il decimo e il dodicesimo motivo di ricorso;

per l'effetto, annulla l'atto impugnato, come indicato in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 agosto 2020 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Paolo Peruggia, Consigliere

Alessandro Enrico Basilico, Referendario, Estensore



<b>L'ESTENSORE</b>		<b>IL PRESIDENTE</b>
<b>Alessandro Enrico Basilico</b>		<b>Roberto Pupilella</b>

IL SEGRETARIO